

REGOLAMENTO (CE) N. 3136/94 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1994

che stabilisce, per la campagna 1995, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A, D e E del regolamento (CEE) n. 3759/92

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, lettere A, D e E dello stesso regolamento è fissato un prezzo d'orientamento a un livello che contribuisca a garantire la stabilità dei corsi sui mercati, senza peraltro determinare la formazione di eccedenze nella Comunità; che tale livello deve altresì contribuire al sostegno dei redditi dei produttori e, al tempo stesso, tener conto degli interessi dei consumatori;

considerando che il prezzo d'orientamento è fissato in base alla media dei prezzi, come definita all'articolo 9, paragrafo 2 del suddetto regolamento ed in base alle prospettive di evoluzione della produzione e della domanda;

considerando che l'applicazione di questi criteri provoca, per la campagna di pesca 1995, per alcuni prodotti un rialzo e per altri prodotti il mantenimento o la diminuzione dei prezzi rispetto a quelli validi durante la campagna in corso;

considerando d'altronde che, in applicazione degli articoli 169 e 356 dell'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo, un decimo ravvicinamento dei prezzi d'orientamento deve intervenire il 1° gennaio 1995 per le sardine della specie *Sardina pilchardus* dell'Atlantico;

considerando che i prezzi o importi fissati in ecu dal presente regolamento sono stabiliti conformemente al regime agrimonetario di applicazione nel 1994 ai sensi del regolamento (CEE) n. 3813/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2; che è pertanto opportuno prevederne l'entrata in vigore in tale anno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi d'orientamento della campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato I, lettere A, D e E del regolamento (CEE) n. 3759/92 e le categorie commerciali cui tali prezzi si riferiscono sono fissati nell'allegato del presente documento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MERKEL

(1) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1891/93 (GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1).

(2) GU n. L 387 del 28. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 (GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32).